

**RB**

Rimborsi Bancari

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. 89946/2016

SENT. N. 2398/117  
R. G. 89946/16  
CRON. 7 P. 16/17  
REP. ....

Il Giudice di Pace di Napoli – II sez. Civile dott. De Rosa Maria ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 89946/2016 del Ruolo Generale con oggetto : restituzione dell'indebitto

**TRA**

[redacted] Luigi , C.F. [redacted] , elettivamente domiciliato in Ercolano (NA) alla Via Panoramica n. 60 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Telese che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine dell'atto di citazione

**ATTRICE**

**E**

[redacted] , in persona del l.r.p.t. , con sede legale in [redacted] alla [redacted]

**CONVENUTA CONTUMACE**

**CONCLUSIONI**

Come da atti e verbali di causa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] Luigi conveniva , innanzi al Giudice di Pace di Napoli, il l.r.p.t. della [redacted] , quale società cessionaria, affinché , previa declaratoria di nullità /o inefficacia dell'art. "11" delle condizioni generali di contratto , fosse condannata al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di € 2.578, 53 , di cui € 722,42 a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie , € 1.202,40 a titolo di commissioni accessorie , ed € 653,71 a titolo di restituzione dei costi assicurativi, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento del 25.9.2007, alla 48° rata di rimborso, su un totale previsto di 120, stipulato con la società [redacted] S.p.a. ", nonché, alla restituzione della somma di € 1.336,00 trattenuta per le mensilità di novembre e dicembre 2011 , e gennaio e dicembre 2012 , ritenute insolute , benché versate dall'amministrazione di appartenenza del mutuatario , oltre al pagamento dei costi sostenuti per la mediazione obbligatoria , pari ad € 48,00, nonché, al versamento all'entrata al bilancio dello Stato della somma pari all'ammontare del contributo unificato ai sensi dell'art. 8 comma 4° bis D. Lgs 28/2010, con vittoria di spese competenze di lite , in attribuzione al procuratore anticipatario.

Rimborsi Bancari

La [REDACTED], seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.

Prodotta documentazione, precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza del 19.6.2017.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della [REDACTED], regolarmente convenuta e non comparsa.

La legittimazione delle parti, intesa come titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio, peraltro documentata, non è stata contestata, quindi, non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché, essa si configura come una questione che attiene al merito della lite, rientrando nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. (Cass. n. 21192/06; Cass. n. 4796/06).

Dalla certificazione allegata in atti, emerge che, [REDACTED] Luigi, il 25.9.2007, stipulava con la società [REDACTED] S.p.a." un contratto di finanziamento, per l'importo complessivo di 40.080,00, da rimborsare, mediante cessione *pro solvendo*, n. 120 quote da € 334,00 ciascuna della retribuzione, con decorrenza dal 31.3.2008.

Il contratto stipulato tra le parti, ceduta, nelle more, la posizione del mutuatario alla [REDACTED] [REDACTED] prevedeva, tra gli altri costi, commissioni finanziarie per 3.291,37, commissioni accessorie per € 2.004,00, e premi assicurativi per € 1.089,52.

Parimenti documentato è che, allo scadere della 48° rata di rimborso, l'odierno istante, estingueva anticipatamente, il rapporto contrattuale.

La [REDACTED], con il "*conto preventivo anticipata estinzione*", datato 10.1.2012, allegato in copia, quantificava in € 21.913,51 la somma dovuta a saldo, all'istante, calcolando, tra gli altri importi da detrarre, le: "*quote insolute n. 4 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 di cui mallevate*".

Con pec del 30.11.2015, l'attore chiedeva alla [REDACTED], quale cessionaria del rapporto di finanziamento, la restituzione degli importi relativi alle commissioni e quote assicurative, non maturate, nonché, le somme trattenute per le quattro rate erroneamente considerate insolute.

L'istante attivava, poi, la procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs 28/2010, che si concludeva con esito negativo, per la l'assenza dell'odierna convenuta, come da "*verbale negativo*" del 27.1.2016.

La controversia in esame, concerne la richiesta di restituzione degli oneri anticipati dall'attore, per la quota parte non goduti, nonché, degli importi trattenuti per le rate considerate insolute.



## Rimborsi Bancari

In relazione alla prima richiesta, l'istante, considerate le rate complessive del finanziamento, 120, e quelle effettivamente pagate, 48, prima dell'estinzione anticipata, con la citazione introduttiva del giudizio che ci occupa, ha richiesto la restituzione della somma di € 722,42, quale quota dovuta per il rimborso delle commissioni finanziarie, € 1.202,40 per le commissioni accessorie, ed € 653,71 a titolo dei costi assicurativi, per la parte della prestazione assicurativa non prestata e non goduta, per l'estinzione anticipata del contratto.

Per la risoluzione della controversia in esame, occorre operare una preliminare distinzione tra gli oneri cosiddetti "up-front", tra i quali gli interessi imputati in contratto, le spese di gestione ed incasso, non retrocedibili, e quelli cosiddetti "recurring", che si perfezionano nel tempo, per esempio, le commissioni, i costi di intermediazione, i costi assicurativi e le spese bancarie, che invece, sono retrocedibili.

Nella fattispecie in oggetto, il contratto di finanziamento del 25.9.2007, alla lettera "11" prevede che: *"in tutte le ipotesi in cui si procederà all'estinzione anticipata del prestito la Cessionaria non sarà tenuta a restituire, neppure in parte gli importi relativi alle commissioni finanziarie e accessorie, alle spese contrattuali e ai premi assicurativi, indicati sul fronte del contratto che si ritengono dovuti e convenuti.."*

Invero, tale clausola contrattuale, come eccepito dall'istante, va dichiarata nulla, per violazione dell'art. 33 del D. Lgs 206/2005, risultando vessatoria, poiché prevede la non rimborsabilità dei costi di cui alle lettere richiamate, relativi alle commissioni dovute, ai costi di intermediazione, ai costi assicurativi e alle spese bancarie.

Tali disposizioni, pur quando approvate ex artt. 1341 e 1342 c.c., ponendo a carico dell'aderente alla stipula condizioni gravose, concernenti pagamenti, previsti per scadenze che non si realizzeranno, per l'estinzione anticipata della stipula, generando squilibrio a danno del consumatore, secondo il disposto dell'art. 33 D.Lgs 206/2005, devono essere dichiarate nulle, secondo quanto disposto dal successivo art. 36 del decreto richiamato.

L'art. 125 comma sexies T.U.B. dispone che: *"il consumatore può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione totale del costo del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

La Banca d'Italia, organo di controllo e vigilanza degli intermediari finanziari, con nota del 10.11.2009, ha chiarito che, per la determinazione in concreto degli importi da restituire, occorre tenere conto delle somme dovute dal cliente, per le prestazioni di cui ha già goduto, distinguendole



## Rimborsi Bancari

dagli importi trattenuti dall'intermediario, a titolo di prestazioni non ancora erogate, di cui il cliente non godrà, per l'estinzione anticipata del contratto.

Tale calcolo, peraltro risulta conforme al principio di equità utilizzato dai principali intermediari finanziari, nonché, dalla ABF, che ha chiarito, che, nel caso di opacità delle previsioni contrattuali, il rimborso delle commissioni, dovrà essere commisurato alla residua durata del finanziamento (ABF di Napoli ricorso n. 0967018/13; n. 137999/2012)

Ne consegue che, poiché, risulta documentato che il contratto prevedeva la corresponsione a carico dell'attore, di € 3.291,37, per commissioni, da ripartire su 120 rate, ogni rata ammonta ad € 27,42 mensili, verificato che, risultano corrisposte 48 rate, per € 1.316,64 (48 per 27,42), le quote non maturate da restituire, ammontano ad € 721,84 ( $72 \times 27,42 = 1974,24 - 1.252,40$  già percepiti al momento dell'estinzione del contratto).

Per le commissioni accessorie, è stato versato l'importo di € 2.004,00 da ripartire in € 16,70 per 120 rate mensili, durata effettiva del contratto, 48 mesi per un importo totale dovuto di € 801,60, ( $48 \times 16,70$ ), dunque le quote non maturate da restituire ammontano ad € 1.202,40 ( $2.004,00 - 801,60$ ).

Per i costi assicurativi, è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 1.089,52, da ripartire su 120 rate, ognuna ammontante ad € 9,07 mensili, poiché, risultano corrisposte 48 rate, per € 435,36, le quote non maturate da restituire sono pari ad € 653,71 ( $72 \times € 9,07$ ).

In definitiva, dichiarata la nullità della clausola di cui alla lettera "11", delle condizioni generali di contratto, in accoglimento della domanda principale di restituzione delle somme indebitamente percepite per le commissioni finanziarie ed accessorie e per i costi assicurativi, la convenuta, ex art. 2033 c.c., va condannata a titolo di restituzione dell'indebitato, al pagamento, in favore dell'istante, della somma complessiva di € 2.577,95 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

La richiesta di restituzione dell'importo di € 1.336,00, che si deduce indebitamente trattenuto per le mensilità di novembre e dicembre 2011 e gennaio e febbraio 2012, invece, va dichiarata improponibile ed improcedibile, poiché, non preceduta dalla mediazione obbligatoria prevista dall'art. 4 del D. Lgs n. 28/2010, che dalla documentazione versata in atti, risulta esperita in relazione ai soli importi richiesti in restituzione per le commissioni non maturate e le quote assicurative non godute.

Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, va rigettata ogni altra domanda.

Per l'accoglimento solo parziale della domanda, si compensano al 50% le spese di giudizio, liquidate, per la restante metà, come in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, che ha dichiarato di averne fatto anticipo, d'ufficio, valutato l'importo



**RB**

R.G. n. 89946/2016

Rimborsi Bancari

riconosciuto, l'attività effettivamente svolta e la reale importanza e complessità delle questioni trattate.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

**P.Q.M.**


Il Giudice di Pace di Napoli, II Sezione dott. Maria De Rosa, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciandosi in ordine alla domanda proposta, così provvede:

- 1) dichiarata la nullità della clausola predisposta alla lettera "11" delle condizioni generali del contratto di finanziamento del 25.9.2007, in accoglimento parziale della domanda proposta da [redacted] Luigi avverso la [redacted], in persona del l.r.p.t., la condanna, al pagamento, a favore dell'istante, a titolo di restituzione delle somme indebitamente percepite per le commissioni finanziarie ed accessorie e per la cessazione del rischio assicurato, dell'importo complessivo di € 2.577,95 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 2) rigetta, poiché, improponibile ed improcedibile la domanda di restituzione dell'importo di € 1.336,00 per le rate di novembre e dicembre 2011 e gennaio e febbraio 2012 proposta da [redacted] Luigi avverso la [redacted], in persona del l.r.p.t.;
- 3) rigetta ogni altra domanda;
- 4) compensa per il 50% le spese di giudizio e condanna la [redacted] al pagamento della restante metà che liquida in complessivi € 520,00 dei quali € 70,00 per spese ed € 450,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione al difensore anticipatorio avv. Pierluigi Telese;
- 5) rigetta ogni altra domanda;
- 6) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Napoli

7/17/2017

IL GIUDICE DI PACE  
DOTT. MARIA DE ROSA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Napoli, li. 10/11/17



IL CANCELLIERE  
Immacolata Russo